

Organofosforati: azinphos ethyl, azinphos methyl, carbophenothion, chlormephos, chlorfenviphos, chlorpyrifos ethyl, chlorpyrifos methyl, diazinon, dichlorvos, dimethoate, disulfoton, heptenophos, fenclorophos, ethion, fenitrothion, fenithion, fonofos, phorate, phosalone, phosphamidon, isofenphos, malathion, methamidophos, acephate, methidathion, paraoxon ethyl, parathion ethyl, parathion methyl, pirimiphos ethyl, pirimiphos methyl, quinalphos, sulfotep, tetrachlorvinphos, thionazin, bromophos ethyl, bromophos methyl, buprofezin, coumaphos, etoprofos, fenamiphos, phenthoate, formothion, mevinphos cis-trans, omethoate, phosmet, pyridaphenthion, profenofos, triazophos, trichlorfon ($\geq 0,01$ mg/Kg)	PP-FF-11 Rev. 8 2013	Eritrodiolo e uvaolo ($>0,01\%$)	Reg. CEE 2568/1991 allegato VI
Stigmastadieni ($\geq 0,01$ mg/Kg)	Reg. CEE 2568/1991 allegato XVII + Reg. CE 656/1995	Idrocarburi policiclici aromatici (fenantrene, antracene, 9-H-fluorene, fluorantene, pirene, benzo(a)antracene, cridene, benzo(b)fluorantene, benzo(k)fluorantene, benzo(a)pirene, benzo(e)pirene, indeno 1,2,3-pirene, dibenzo-a,h-antracene, benzo-g,h,i,perilene, somma di benzo(a)pirene, benzo(a)antracene, benzo(b)fluorantene e crisene (0,4 - 100 μ g/Kg)	PP-OL-16 Rev. 8 2013
Acidità libera (0,02-3,5 g/100 g)	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CE 702/2007	Metil ed etil esteri degli acidi grassi (alchil esteri): metile C16, etile C16, metile C18, etile C18, rapporto etil/metil esteri, somma metil ed etil esteri (≥ 1 mg/Kg)	Reg. CEE 2568/1991 allegato XX + Reg. UE 61/2011 allegato II
Aflatossine B1, B2, G1, G2 nell'olio di oliva ($\geq 0,05$ μ g/Kg)	Rapporti ISTISAN 1996/34 pag. 215	Numero di perossidi (0,1-25 meq di O ₂ /Kg)	Reg. CEE 2568/1991 allegato III
Biofenoli degli oli di oliva mediante HPLC (30-800 mg/Kg)	COI/T.20/Doc. n. 29 novembre 2009	Esteri metilici degli acidi grassi (acido arachico, acido becnico, acido eicosenoico, acido eptadecanoico, acido eptadecenoico, acido erucico, acido lignocericico, acido linoleico, acido linolenico, acido miristico, acido oleico, acido palmitico, acido palmitoleico, acido stearico) ($>0,01\%$)	Reg. CEE 2568/1991 allegato X + Reg. UE 1833/2015 allegato IV
Composti fenolici totali (50-1000 mg/L)	PP-OL-07 Rev. 8 2013	Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto (K232: 1,300/ 3,800 K270: 0,100/1,200 DeltaK: +0,300/-0,050)	Reg. CEE 2568/91 allegato IX + Reg. UE 1833/2015 allegato III
Contenuto di alcoli alifatici (1-3000 mg/Kg)	Reg. CEE 2568/91 allegato XIX + Reg. CE 796/2002 06/05/2002 + Reg. UE 1833/2015	Composizione e contenuto di steroli (>2 mg/Kg per contenuto, $>0,01\%$ per composizione)	Reg. CEE 2568/1991 allegato V + Reg. UE 1348/2013 allegato IV + Reg. UE 1833/2015 allegato II

18A04867

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 28 febbraio 2018.

Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Piano operativo sport e periferie (articolo 1, comma 703, lettera c) della legge n. 190/2014). (Delibera n. 16/2018).


IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 e in particolare l'art. 4 il quale dispone che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione — di seguito FSC — e finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale, la sottopone alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato e ripartisce le funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la stessa Agenzia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014 che istituisce, tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione del citato art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, il Dipartimento per le politiche di coesione;



Considerato che la legge 27 dicembre 2013, n. 147 e, in particolare, il comma 6 dell'art. 1, individua in 54.810 milioni di euro le risorse del FSC per il periodo di programmazione 2014-2020 iscrivendone in bilancio l'80 per cento pari a 43.848 milioni di euro;

Considerato che la legge 23 dicembre 2014, n. 190 ed in particolare il comma 703 dell'art. 1, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del FSC, detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;

Viste in particolare le lettere *b*) e *c*) del predetto comma 703 della citata legge n. 190 del 2014, le quali prevedono che siano individuate dall'Autorità politica per la coesione, in collaborazione con le amministrazioni interessate e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le aree tematiche nazionali e i relativi obiettivi strategici, con successiva comunicazione alle competenti commissioni parlamentari, e che il CIPE disponga, con propria delibera, una ripartizione della dotazione finanziaria del FSC iscritta in bilancio tra le diverse aree tematiche nazionali;

Considerato che la legge 11 dicembre 2016, n. 232 per gli anni 2020 e successivi integra la dotazione FSC 2014-2020 della restante quota del 20 per cento inizialmente non iscritta in bilancio, pari a 10.962 milioni di euro;

Considerato che la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, ha integrato la dotazione del FSC 2014-2020 di ulteriori 5.000 milioni di euro;

Vista la delibera di questo Comitato n. 25 del 2016, con la quale sono state individuate, in applicazione della lettera *c*) dell'art. 1, comma 703, della citata legge n. 190 del 2014, sei aree tematiche di interesse del FSC;

Tenuto conto, che in data 14 febbraio 2018 la Cabina di regia — istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2016 per lo svolgimento delle funzioni di programmazione del FSC 2014-2020 previste dalla lettera *c*) del citato comma 703 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014 — ha condiviso l'opportunità di una tale assegnazione di risorse al sopra citato Piano operativo sport e periferie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2016 con il quale, tra l'altro, è stato nominato Ministro senza portafoglio il prof. Claudio De Vincenti;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 dicembre 2016 con il quale allo stesso Ministro è conferito l'incarico relativo alla coesione territoriale e al Mezzogiorno e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2017 recante la delega di funzioni al Ministro stesso;

Vista la nota del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno prot. n. 152 del 21 febbraio 2018 e l'allegata nota informativa predisposta dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri concernente l'approvazione e l'assegnazione di risorse al Piano operativo sport e periferie;

Visto l'art. 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, che al fine del potenziamento dell'attività sportiva agonistica nazionale e dello sviluppo della relativa cultura in aree svantaggiate e zone periferiche urbane, con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economico sociali e incrementare la sicurezza urbana, istituisce sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo «sport e periferie» da trasferire al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, ed in particolare il comma 362 dell'art. 1, il quale al fine di attribuire natura strutturale al Fondo «sport e periferie» di cui all'art. 15, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, autorizza la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, da iscrivere su apposita sezione del relativo capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Considerato che il Piano operativo sport e periferie si propone di destinare al citato Fondo «sport e periferie» un importo pari a 250 milioni di euro a valere sulle risorse FSC 2014-2020, come integrate dalla citata legge 27 dicembre 2017, n. 205;

Considerato che il Piano evidenzia il cronoprogramma di attuazione e indica la prevista evoluzione annua della spesa;

Vista la nota del 27 febbraio 2018, prot. n. 1183-P, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato;


Delibera:

1. In applicazione dell'art. 1, comma 703, lettera *c*), della citata legge n. 190 del 2014 e della citata delibera di questo Comitato n. 25 del 2016, è approvato il Piano operativo sport e periferie, che viene allegato alla presente delibera e ne costituisce parte integrante.

2. La dotazione finanziaria complessiva del Piano è pari a 250 milioni di euro ed è posta a valere sulle risorse FSC 2014-2020, come integrate dalla citata legge 27 dicembre 2017, n. 205.

3. L'Autorità politica per la coesione, a conclusione della fase di programmazione delle risorse FSC 2014-2020, informerà il Comitato circa le modalità di rispetto del vincolo previsto dall'art. 1, comma 703, lettera *c*) della citata legge n. 190 del 2014, che destina l'80 per cento delle risorse ai territori delle regioni del Mezzogiorno e il 20 per cento al Centro-Nord.

4. L'Autorità politica per la coesione riferirà annualmente e, in ogni caso, su specifica richiesta, a questo Comitato sull'attuazione del Piano.



5. Secondo quanto previsto dalla lettera *l*) del citato comma 703 della citata legge n. 190 del 2014, l'articolazione finanziaria della presente assegnazione è la seguente:

anno 2019: milioni di euro 10,00;
 anno 2020: milioni di euro 10,00;
 anno 2021: milioni di euro 10,00;
 anno 2022: milioni di euro 10,00;
 anno 2023: milioni di euro 10,00;
 anno 2024: milioni di euro 10,00;
 anno 2025: milioni di euro 190,00.

6. Tale profilo, ancorché diverso dalla modulazione annuale indicata nel cronoprogramma del Piano operativo, allegato alla presente delibera, costituisce limite per i trasferimenti dal Fondo all'amministrazione proponente.

Roma, 28 febbraio 2018

Il Presidente: GENTILONI SILVERI

Il segretario: LOTTI

Registrata alla Corte dei conti il 4 luglio 2018

Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 950

ALLEGATO

PIANO OPERATIVO SPORT E PERIFERIE

Politiche di supporto alle infrastrutture sportive nelle aree svantaggiate e nelle zone periferiche urbane.

Il presente piano operativo ha per oggetto un programma nazionale di interventi finalizzati alla implementazione del patrimonio infrastrutturale sportivo del nostro Paese, con particolare riguardo alle aree svantaggiate e alle zone periferiche urbane.

Tale piano trae ispirazione dalla virtuosa esperienza del «Fondo sport e periferie», istituito dal decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economico sociali e incrementare la sicurezza urbana attraverso gli investimenti sulle infrastrutture sportive.

Il Fondo sport e periferie, inizialmente incardinato presso il Coni, è stato già finanziato con due *tranche* di importo pari a 100 milioni di euro ciascuna, impegnati la prima volta con il «Piano pluriennale» approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2016 e in corso di assegnazione per quanto concerne la seconda.

Il riscontro ottenuto da questa iniziativa è stato molto positivo, tanto che le risorse disponibili si sono rivelate in entrambi i casi insufficienti a soddisfare la grande quantità di domande. Tale effetto era peraltro ampiamente atteso e dimostra una volta di più il noto ritardo del nostro Paese sul fronte infrastrutturale e, per quanto più in particolare interessa questa sede, sul fronte delle infrastrutture sportive.

Con la prima *tranche* sono stati finanziati otto interventi urgenti, coi quali si è mirato a risolvere alcune delle situazioni di maggiore difficoltà nelle periferie di Milano, Roma, Napoli e Palermo, e centottantatré interventi distribuiti sull'intero territorio nazionale in modo omogeneo e con l'interessamento di ventisette discipline sportive.

Nella fase di assegnazione delle risorse si è cercato di garantire il maggior numero di interventi, evitando che la più grossa parte delle risorse potesse essere assorbita da un numero esiguo di progetti molto onerosi: infatti, sul totale dei finanziamenti accordati solo ventidue han-

no superato l'importo di ottocentomila euro, trentatré si sono attestati al di sopra di duecentomila euro e tutti i restanti centoventotto sono rimasti al di sotto di quest'ultima cifra.

A dimostrazione del fatto che con il progetto sport e periferie si è cercato di rispondere a una reale esigenza del Paese, circa il dieci per cento dei beneficiari della prima *tranche* ha già completato i lavori, il sessanta per cento ha già avviato le procedure per l'esecuzione di lavori e solo il trenta per cento si trova ancora in fase di completamento della progettazione esecutiva.

La consapevolezza del ricordato ritardo infrastrutturale e l'ottima riuscita del progetto sport e periferie hanno suggerito di puntare nuovamente su questo modello. Con la legge di bilancio per il 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205) il Fondo sport e periferie è divenuto strutturale e gli è stata assegnata una dotazione iniziale di dieci milioni di euro all'anno: ai sensi del comma 362 dell'art. 1 della predetta legge, infatti, «al fine di attribuire natura strutturale al Fondo "sport e periferie"» è stata «autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018», con l'unica differenza rispetto al passato che tali risorse «sono assegnate all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri».

I criteri e le modalità di gestione delle risorse del Fondo saranno individuati, nel rispetto delle finalità indicate dall'art. 15, comma 2, lettere *a*), *b*) e *c*), del già menzionato decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attualmente in fase di approvazione (già licenziato dal Ministro per lo sport e inviato al Ministro dell'economia e delle finanze per il concerto). Alla luce di questo vincolo finalistico, le risorse del Fondo saranno destinate a finanziare interventi di:

a) ricognizione di impianti sportivi esistenti su tutto il territorio nazionale;

b) realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi finalizzati all'attività agonistica, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane;

c) diffusione di attrezzature sportive nelle aree di cui alla lettera *b*), con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali esistenti;

d) completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti da destinare all'attività agonistica nazionale e internazionale.


Le finalità qui sopra elencate sono peraltro ampiamente condivise anche a livello europeo. Infatti, l'Accordo di partenariato per l'Italia 2014-2020 del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica dell'Unione europea, indica tra gli obiettivi anche quello di «promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e ogni forma di discriminazione» (obiettivo tematico n. 9) e, in particolare, si prefigge di incrementare «la legalità nelle aree ad alta esclusione sociale» e di migliorare il «tessuto urbano nelle aree a basso tasso di legalità» (risultato atteso n. 9.6).

L'obiettivo tematico e il risultato atteso indicati dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica dell'Unione europea sono del tutto coerenti con quelli fatti propri dal Fondo sport e periferie: la pratica sportiva, come noto, rappresenta un veicolo estremamente efficace di inclusione sociale e di abbattimento delle barriere che si frappongono tra i centri e le periferie e tra le aree sviluppate e quelle svantaggiate.

Il piano operativo dello sport si propone pertanto di destinare al Fondo sport e periferie di cui all'art. 1, comma 362, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le risorse del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 per un importo pari a 250 milioni di euro.

L'importo suddetto dovrebbe essere distribuito sulle tre annualità 2018, 2019 e 2020, con 50 milioni di euro per il primo anno e 100 milioni di euro per ciascuno dei due anni successivi.

Tale stanziamento, che si sommerebbe a quello di dieci milioni di euro all'anno effettuato con legge di bilancio, consentirebbe di proseguire sul sentiero tracciato per il prossimo triennio, con un impegno economico che consentirebbe di ridurre in larga misura, se non di eliminare del tutto, il ritardo infrastrutturale sportivo accumulato negli anni passati.



Piano operativo sport e periferie Politiche di supporto alle infrastrutture sportive nelle aree svantaggiate e nelle zone periferiche urbane	
Settore	Inclusione sociale e infrastrutture sportive
Titolo intervento	Politiche di supporto alle infrastrutture sportive nelle aree svantaggiate e nelle zone periferiche urbane
Costo totale	250 milioni di euro
Fonti di finanziamento	Fondo sviluppo e coesione 2014-2020
Oggetto dell'intervento	Patrimonio infrastrutturale sportivo nelle aree svantaggiate e nelle zone periferiche urbane
Localizzazione dell'intervento	Aree svantaggiate e zone periferiche urbane dell'intero territorio nazionale
Soggetto attuatore	Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
Descrizione dell'intervento	Il piano prevede un programma nazionale di interventi finalizzati alla implementazione del patrimonio infrastrutturale sportivo del nostro Paese, con particolare riguardo alle aree svantaggiate e alle zone periferiche urbane
Obiettivi dell'intervento	Promozione dell'inclusione sociale, lotta alla povertà e alle forme di discriminazione
Risultati attesi	Creazione delle condizioni idonee a favorire la legalità nelle aree ad alta esclusione sociale e miglioramento del tessuto urbano nelle aree a basso tasso di legalità

Piano operativo sport e periferie Cronoprogramma delle attività							
Anno	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Finanziamento	x	x	x				
Realizzazione interventi		x	x	x	x	x	
Rendicontazione		x	x	x	x	x	x

Piano operativo sport e periferie Cronoprogramma della spesa						
Anno	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Importo		50 ml	100 ml	100 ml		

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

PROVVEDIMENTO 3 luglio 2018.

Disposizioni in materia di sistema di governo societario di cui al Titolo III (esercizio dell'attività assicurativa) e in particolare al Capo I (disposizioni generali), articoli 29-bis, 30, 30-bis, 30-quater, 30-quinques, 30-sexies, 30-septies, nonché di cui al Titolo XV (vigilanza sul gruppo), e in particolare al Capo III (strumenti di vigilanza sul gruppo), articolo 215-bis (sistema di governo societario del gruppo), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private - modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, conseguente all'attuazione nazionale delle linee guida emanate da EIOPA sul sistema di governo societario. (Regolamento n. 38).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l'istituzione dell'ISVAP;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 303 del 31 dicembre 2012, che ha approvato lo Statuto dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;

Visto il regolamento di organizzazione dell'IVASS ed il relativo organigramma, approvati dal Consiglio dell'Istituto con delibere n. 46 del 24 aprile 2013, n. 63 del 5 giugno 2013 e n. 68 del 10 giugno 2013 recanti il piano di riassetto organizzativo dell'IVASS, emanato ai sensi dell'art. 13, comma 34, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), dello Statuto dell'IVASS;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private e successive modificazioni e, in particolare, gli articoli 29-bis, 30, 30-bis, 30-quater, 30-quinques, 30-sexies, 30-septies e 215-bis;

Visto il regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione ed, in particolare, gli articoli da 258 a 275;

Viste le Linee guida emanate da EIOPA in tema di sistema di *governance*;

Vista la circolare ISVAP n. 574/D del 23 dicembre 2005, recante disposizioni in materia di riassicurazione passiva;

Visto il regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008, recante disposizioni in materia di controlli interni, gestione dei rischi, *compliance* ed esternalizzazione delle attività delle imprese di assicurazione;

18A04888

